



NEWS

Euroconference

Edizione di martedì 20 Maggio 2025

CASI OPERATIVI

Perimetro applicativo della c.d. flat tax dei pensionati esteri
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

La detrazione delle spese per l'istruzione universitaria
di Laura Mazzola

BILANCIO

La Dashboard ESG dell'EBA: gli effetti del rischio climatico nel settore bancario europeo
di Fabio Sartori

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Senza fine il dibattito sui conferimenti di partecipazioni qualificati in holding
di Ennio Vial

DIRITTO SOCIETARIO

Finanziamento dei soci sotto la lente del codice civile e del fisco – 2° parte
di Andrea Bongi

VIGILANZA E REVISIONE

Dalla valutazione del rischio alla risposta del revisore: l'attuazione concreta del Risk-Based Approach
di Costantino Magro, Pierluigi Magro



CASI OPERATIVI

Perimetro applicativo della c.d. flat tax dei pensionati esteri di Euroconference Centro Studi Tributari

webinar gratuito
ESPERTO AI Risponde - Focus Accertamento 2025
16 luglio alle 11.00 - iscriviti subito >>



Un pensionato straniero stabilisce la residenza in Italia, in un paese della Calabria particolarmente svantaggiato per cui risulta essere applicabile l'articolo 24-ter, Tuir, che prevede il regime fiscale della flat tax al 7%.

Una volta esercitata l'opzione di cui al comma 2 dell'articolo 24-ter, Tuir, in sede di prima dichiarazione dei redditi, si chiede di sapere se l'aliquota del 7% è applicabile anche alle persone fisiche per i redditi da dividendi (quindi redditi di capitale) provenienti da società di capitale con sede legale ed operativa in paese extra UE.

Se è applicabile l'aliquota agevolata si chiede di sapere come operare in dichiarazione dei redditi e come agire con le eventuali ritenute subite dalla società nel paese extra UE di provenienza del reddito;

Se l'agevolazione non è applicabile si chiede di sapere come operare in dichiarazione dei redditi e come agire con le eventuali ritenute subite dalla società nel paese extra UE di provenienza del reddito.

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...**](#)



FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

La detrazione delle spese per l'istruzione universitaria

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

Controlli fiscali in tema di superbonus, detrazioni nell'edilizia e crediti d'imposta

[Scopri di più](#)

Le **spese per istruzione universitaria**, sostenute nel corso dell'anno 2024, devono essere indicate con il **codice 13 all'interno dei righi da E8 a E10, nell'ipotesi di presentazione del modello 730/2025, da RP8 a RP13, all'interno del modello Redditi PF 2025**.

La detrazione spetta, **nella misura del 19 per cento**, delle spese sostenute per la frequenza di:

- corsi di **istruzione universitaria**;
- corsi **universitari di specializzazione**;
- corsi di **perfezionamento tenuti presso l'università**;
- **master universitari**;
- corsi di **dottorato** di ricerca;
- **istituti tecnici superiori (Its)**;
- corsi istituiti presso i **conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati**;
- corsi statali di **alta formazione e specializzazione artistica e musicale**.

Ai fini dell'indicazione della sommatoria delle spese sostenute, occorre prendere in considerazione:

- le **tasse di immatricolazione ed iscrizione**, anche per gli studenti fuori corso;
- le **spese sostenute** per la cosiddetta **"ricognizione"**;
- le **soprattasse per esami di profitto e di laurea**;
- la **partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea**;
- la **frequenza dei tirocini formativi attivi** per la formazione iniziale dei docenti;
- la **frequenza dei corsi di formazione universitari o accademici** per il conseguimento di "cfu" o "cfa" per l'accesso al **ruolo di docente**.

Nell'ipotesi di iscrizione a un'**università non statale**, l'importo ammesso in detrazione non deve essere superiore a quello **stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria** con Decreto del Ministero dell'università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali nelle **diverse aree geografiche e dell'area disciplinare del corso**.



Possono essere detratte, al pari delle spese per la frequenza di altre università non statali, anche le spese per la **frequenza di corsi di laurea svolti dalle università telematiche**.

In tale ipotesi, al fine dell'individuazione dell'importo detraibile, occorre fare riferimento all'area tematica del corso e, per **l'individuazione dell'area geografica**, alla regione in cui ha sede legale l'università, così come indicato dall'Agenzia delle entrate con la [circolare n. 18/E/2016, risposta n. 2.3.](#)

Per i corsi di studio tenuti presso **sedi ubicate in regioni diverse**, rispetto a quella in cui l'università ha la sede legale, **occorre fare riferimento all'area geografica in cui si svolge il corso**.

Si evidenzia che non spetta la detrazione delle seguenti spese:

- i **contributi pagati all'università pubblica** per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero;
- le spese relative all'**acquisto di testi scolastici**, all'**acquisto strumenti musicali** e all'**acquisto di materiale di cancelleria**;
- le spese relative ai **viaggi ferroviari**;
- le **spese di vitto e alloggio**;
- le spese sostenute per la **frequenza all'estero** di una scuola professionale privata di danza;
- le somme versate ad un'associazione riconosciuta dal Ministero dell'università e della ricerca per il **supporto tecnico-logistico** connesso all'acquisizione di **crediti formativi** necessari per l'accesso ad un concorso pubblico per docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado.



BILANCIO

La Dashboard ESG dell'EBA: gli effetti del rischio climatico nel settore bancario europeo

di Fabio Sartori

Convegno di aggiornamento

Impatto della sostenibilità per le PMI

[Scopri di più](#)

Negli ultimi anni gli **istituti di credito** sono stati protagonisti di una crescente integrazione delle **considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG)** nei **propri processi decisionali**. Tale evoluzione si integra nella più ampia strategia di **riposizionamento dei flussi di capitale** verso **attività connotate da una maggiore sostenibilità** e da una **minore impronta carbonica**, coerentemente con gli **impegni assunti** dall'Unione Europea nell'ambito dell'Accordo di Parigi e dell'**Agenda 2030** per lo **Sviluppo Sostenibile**.

Il ruolo del **settore bancario** risulta **cruciale nel processo di transizione** sopra descritto, non solo per la sua capacità di mobilitare **ingenti risorse finanziarie**, ma anche per il suo potenziale **contributo alla mitigazione dei rischi climatici**, supportando processi produttivi tesi a **ridurre le manifestazioni produttive carboniche**. La quantificazione ed il monitoraggio di tali rischi costituisce, pertanto, un prerequisito fondamentale per una **corretta allocazione delle risorse** e per la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso.

In tale contesto evolutivo, l'Autorità Bancaria Europea (EBA) riveste una **funzione rilevante** proprio in virtù dell'incarico che le è stato affidato con l'articolo 29, lettera f), Regolamento 1093/2010/UE, che le assegna il compito di implementare un **sistema di monitoraggio dei rischi ambientali, sociali e di governance** in linea con l'Accordo di Parigi.

Nel mese di aprile 2025, l'EBA ha pubblicato una *Dashboard ESG* che risponde all'esigenza di **raccogliere, aggregare e confrontare le informazioni sui rischi climatici** che le banche hanno comunicato alle scadenze programmate del **31 dicembre 2023** e del **30 giugno 2024**. La *Dashboard* dell'EBA risponde all'esigenza crescente di trasparenza e standardizzazione nell'ambito della rendicontazione non finanziaria. Tale strumento non è concepito come un **mero database centralizzato**, ma come una vera **piattaforma di accesso a indicatori comparabili** relativi all'esposizione delle banche ai rischi di climatici.

La *Dashboard* non è un impianto monolitico e monofasico. Essa si articola, infatti, su **tre livelli di analisi principali**, ciascuno dei quali rileva una **dimensione fondamentale di rischio** e precisamente:



- **rischi di transizione:** riguardano l'impatto economico che le banche potrebbero subire durante il passaggio verso un'economia con basse emissioni di carbonio;
- **rischi fisici:** sono legati alle conseguenze finanziarie di eventi climatici rovinosi come alluvioni e incendi (eventi acuti) o cambiamenti graduali come l'innalzamento del livello del mare (eventi cronici);
- **opportunità di finanziamento sostenibile:** misurate attraverso indicatori allineati alla Tassonomia UE, come il *Green Asset Ratio* (GAR), che quantifica quanto gli investimenti di una banca siano realmente "verdi".

Per ciascuna di queste aree, la *Dashboard* propone una **serie di indicatori chiave di performance (KPI)** costruiti secondo metodologie rigorose e condivise, garantendo così che i dati siano veramente confrontabili tra istituti e Paesi diversi.

La *Dashboard* non si limita a raccogliere dati passivamente: stimola attivamente comportamenti virtuosi mettendo a confronto le pratiche adottate dalle diverse banche. L'analisi empirica dei dati raccolti attraverso questo strumento offre una fotografia dettagliata dell'esposizione del settore bancario europeo ai rischi climatici, evidenziando tendenze profonde e aree problematiche che meritano un'attenzione costante e vigile.

Rischi di transizione: il peso del carbonio nei portafogli bancari

Per quanto concerne i **rischi di transizione**, i dati raccolti segnalano che il settore bancario europeo respira ancora profondamente l'aria pesante delle **industrie ad alta intensità carbonica**. Le banche del nostro continente mantengono **legami finanziari significativi** con **attività economiche che consumano voracemente energia fossile – carbone, petrolio e gas naturale** – contribuendo così a quella coperta di gas serra che avvolge il nostro pianeta. I numeri confermano che, a giugno 2024, ben **il 61% dei finanziamenti bancari europei si dirigeva verso imprese operanti in settori dall'impronta climatica pesante** – dalla produzione dell'acciaio che forgia le nostre infrastrutture, ai trasporti a lunga percorrenza che connettono il nostro mondo, fino alla **generazione di energia da combustibili fossili** che ancora alimenta le nostre città. In alcuni Stati membri, questa percentuale ha raggiunto vette preoccupanti, superando il **70% del totale dei finanziamenti**. Eppure, i numeri raccontano anche la dinamica di un iniziale miglioramento: emerge dall'analisi temporale, infatti, che il **peso di questi settori nei portafogli bancari sta lentamente alleggerendosi**, scendendo dal 64% di fine 2023 al 61% di metà 2024. Sebbene questa riduzione possa apparire modesta, rappresenta un passo nella direzione giusta – un indizio che i flussi di capitale stanno gradualmente deviando il **loro corso verso traguardi meno dannosi per il clima**, allineandosi così con l'ambizioso viaggio di decarbonizzazione intrapreso dall'Unione Europea.

Rischi fisici: una apparente serenità



Analizzando i **rischi fisici**, la *Dashboard* ci presenta un panorama che, a prima vista, potrebbe **indurre ad un cauto ottimismo**: meno del **30% delle esposizioni bancarie** nella maggioranza dei Paesi europei si trova in **territori particolarmente vulnerabili** agli impatti diretti dei cambiamenti climatici. Tale riscontro sembrerebbe suggerire che il nostro sistema bancario sia relativamente al riparo dalle **conseguenze più tangibili della crisi climatica** – dalle tempeste che erodono le coste, alle acque che si innalzano, fino al degrado degli ecosistemi che ci sostengono.

Tuttavia, l'EBA ci invita a indossare lenti critiche nell'interpretazione di questi dati rassicuranti. Dietro l'apparente tranquillità si nasconde un **mosaico di metodologie divergenti** adottate dai vari istituti per valutare i rischi fisici. Osservando la mappa europea dell'analisi, emergono **discrepanze significative**: ogni banca, ogni Paese sembra parlare un linguaggio diverso quando si tratta di fonti di dati climatici e modelli di quantificazione del rischio. Particolarmente preoccupante è la miopia temporale che **affligge molti istituti di credito**: mentre gli studiosi ci avvertono che gli **impatti climatici più severi si manifesteranno nel medio-lungo termine**, numerose banche limitano il loro *focus* analitico a finestre temporali più ristrette, rischiando così di non vedere ciò che si profila all'orizzonte. Questa discrepanza tra la scala temporale dell'analisi e quella dei fenomeni climatici potrebbe portare a una **pericolosa sottostima dell'esposizione effettiva ai rischi fisici**.

Green Asset Ratio e allineamento alla Tassonomia UE

Tra i diversi indicatori, il **Green Asset Ratio (GAR)** emerge quale faro particolarmente significativo nell'orientamento **verso la sostenibilità**. Questo indicatore misura la percentuale di attività finanziarie che si allineano ai criteri della Tassonomia UE rispetto al totale delle esposizioni soggette a *screening* – in altre parole, ci informa quanto denaro delle banche fluisce effettivamente **verso attività genuinamente sostenibili**.

I dati raccolti rivelano una realtà in chiaroscuro: a metà 2024, il valore medio del GAR nei Paesi UE/SEE si attestava intorno al 3%, con un incremento modesto rispetto al 2,1% registrato alla fine del 2023. Questi numeri ci raccontano **due storie complementari**: da un lato, testimoniano che **l'economia europea si trova ancora nelle fasi iniziali del suo cammino verso la sostenibilità**; dall'altro, mettono in luce le **difficoltà concrete** che le istituzioni finanziarie incontrano **nell'implementare i criteri della Tassonomia UE nella pratica quotidiana**.

Tra queste difficoltà emerge la **carenza di informazioni** dettagliate provenienti dalle **controparti finanziarie**, specialmente dalle **piccole e medie imprese** che costituiscono il tessuto vitale dell'economia europea ma che non **sono soggette agli stessi rigorosi obblighi di rendicontazione** imposti dalla *Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)* delle **aziende più grandi**. Questa asimmetria informativa rappresenta una **sfida concreta per le banche** che desiderano orientare i propri investimenti **verso attività più sostenibili**.



Riflessioni conclusive: un cammino ancora lungo, ma necessario

La **Dashboard ESG dell'EBA rappresenta un tentativo ambizioso** – si potrebbe dire coraggioso – di creare un **ecosistema informativo integrato** che consenta di monitorare con maggiore precisione e profondità i rischi climatici che si annidano nel settore bancario europeo. Tuttavia, il percorso verso una piena integrazione dei criteri ESG nel DNA decisionale degli intermediari finanziari si rivela **ancora lungo e disseminato di ostacoli**.

Le **criticità operative** permangono come **sfide aperte**: la qualità dei dati raccolti è spesso disomogenea e le **metodologie di analisi adottate dai diversi attori** del sistema **mancano ancora di quella coerenza** che permetterebbe confronti davvero significativi.

Il progressivo affinamento metodologico dello strumento, l'ampliamento del suo sguardo analitico e l'integrazione con altre fonti informative potranno contribuire significativamente a **migliorare la capacità del sistema finanziario di valutare e gestire efficacemente i rischi climatici**. Questo non è solo un imperativo tecnico, ma una **condizione necessaria** per promuovere quella **transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio** e resiliente ai cambiamenti climatici che rappresenta, forse, **la sfida più grande della nostra epoca**.



OPERAZIONI STRAORDINARIE

Senza fine il dibattito sui conferimenti di partecipazioni qualificate in holding

di Ennio Vial

Master di specializzazione

Operazioni straordinarie dopo la riforma

Commento al D.Lgs. 13.12.2024, n. 192

Scopri di più

Senza dubbio, uno dei temi che ha creato maggiori grattacapi agli operatori è quello del **conferimento di partecipazioni qualificate** ex [articolo 177, comma 2-bis](#), in **società holding** ex [articolo 162-bis](#). In passato, in base al dato normativo e all'interpretazione fornita dall'Amministrazione finanziaria, questo tipo di operazione trovava **molte complicazioni** a causa del **requisito della demoltiplicazione** che riguardava anche partecipazioni detenute in **società marginali**.

L'Amministrazione finanziaria aveva riconosciuto, in diverse occasioni, la possibilità di "pulire" **il gruppo**, estromettendo le partecipazioni che **creavano problemi** ai fini del **conteggio della demoltiplicazione**. Questa soluzione poteva essere ritenuta appagante da molti gruppi che avevano anche piacere di **separare il ramo core dal ramo no core**, ma non poteva essere, tuttavia, una soluzione percorribile in ogni situazione.

Con la riscrittura dei [commi 2 e 2-bis, dell'articolo 177](#), il **conferimento di partecipazioni qualificate in società holding** è scivolato nel nuovo [comma 2-ter](#). La nuova norma rappresenta senza dubbio un salto di qualità rispetto al pregresso, perché risulta più **coerente e volta a "semplificare" la vita agli operatori**. Purtroppo, non tutti i casi trovano una facile soluzione. Infatti, può accadere che, in determinate configurazioni di gruppo, risultino immediatamente **escluse dalla demoltiplicazione alcune partecipate**, mentre altre richiedano una analisi più complessa. Ebbene, queste analisi risultano ancora caratterizzate da **profili di incertezza e criticità**.

Abbiamo già avuto modo di constatare in altre occasioni come il dato normativo **non risulti coerente con la Relazione illustrativa**. Ad esempio, non si comprende, dalla lettera della norma, la **ragione dell'esclusione del valore contabile delle holding controllate e non controllate dalla holding conferenda**. La recente circolare Assonime n. 10/2025 evidenzia un **ulteriore profilo di criticità** legato al fatto che la lettera della norma richiederebbe un **conteggio della demoltiplicazione** diverso da quello contenuto nella relazione. Invero, il dato letterale della norma potrebbe essere **variamente interpretato**.




La circolare Assonime, inoltre, sembra sposare il **suggerimento offerto dal documento di ricerca del Cndcec e dalla Fondazione Nazionali commercialisti**, per cui appare più opportuno considerare il **Patrimonio netto della società esaminanda**, in luogo del **valore contabile di inscrizione** della partecipazione stessa nel **bilancio della partecipante**.

Chi scrive condivide questo approccio. Tuttavia, preme evidenziare come, anche la **soluzione del patrimonio contabile** potrebbe presentare dei **profili di criticità**, se la **società a valle non presenta il bilancio**, perché non tenuta o, se tenuta, decide di **non presentarlo**.

Si pensi alla varietà di casi che si potrebbero ipotizzare in caso di **società estera** o di **società di persone**. Non vogliamo in questa sede entrare nel dibattito della conferibilità di società di persone, ma appare evidente che la **società di persone** rappresentata nella **successiva figura n. 1** non sia **preclusiva del conferimento delle quote nella holding**.

Figura n. 1





Ebbene, oggigiorno il conferimento *ex comma 2-ter* può risultare **oltremodo problematico**. In passato chi scrive aveva auspicato **un intervento dell'Amministrazione finanziaria** da utilizzare come forma di convenzione sociale tra gli **operatori del settore** che non vogliono complicazioni in queste operazioni delicate di riorganizzazione dei **patrimoni di famiglia**.

La soluzione sicuramente preferibile, tuttavia, è quella che emerge nella **circolare di Assonime**: il Decreto correttivo. Potrebbe essere opportuno che il decreto correttivo e/o la circolare fossero **preventivamente resi disponibili in bozza** in modo da **sottoporli alla pubblica consultazione e alle osservazioni degli operatori**.



DIRITTO SOCIETARIO

Finanziamento dei soci sotto la lente del codice civile e del fisco – 2° parte

di Andrea Bongi

Seminario di specializzazione

Poste di bilancio a elevato rischio fiscale

Scopri di più

Questioni controverse e soluzioni giurisprudenziali

Uno degli **aspetti più delicati** dal punto di vista sia civilistico che fiscale riguarda la **rinuncia del socio al finanziamento** a suo tempo effettuato alla società. Dal punto di vista fiscale è, infatti, essenziale, al fine di **vincere specifiche presunzioni**, porre in essere tutta una **serie accortezze** necessarie per evitare di far emergere **materia imponibile da assoggettare a tassazione**.

In caso di finanziamento soci, produttivo di interessi, la **rinuncia del socio può riguardare anche il credito per interessi maturati**, ma **non riscossi** con conseguenti **ricadute fiscali**.

Così come il finanziamento del socio alla società nasce come **decisione unilaterale del socio** (e non dell'assemblea), anche l'eventuale **rinuncia alla restituzione, totale o parziale**, costituisce una **decisione di pertinenza dello stesso socio**, che dovrà avere cura di **comunicarla alla società** in modo che l'amministratore possa predisporre le **opportune scritture contabili**.

Anche per la **rinuncia al finanziamento** è necessario predisporre almeno i **due seguenti documenti**:

1. la **comunicazione del socio** di rinuncia alla restituzione;
2. la **presa d'atto** della società alla rinuncia stessa.

Ovviamente, tali documenti, in particolare la **comunicazione del socio alla società**, debbono essere **redatti in forma scritta** e risulta preferibile che gli stessi abbiano anche **data certa** (consegnata, ad esempio, tramite invio con **posta elettronica certificata**).

La **rinuncia ai finanziamenti** da parte dei **soci persone fisiche** di una Srl **aumenta il costo fiscale della partecipazione** e ha effetti, ai sensi dell'[articolo 47, comma 7, Tuir](#), in caso, ad esempio, di **liquidazione della società**.

Il **regime fiscale della rinuncia** ai crediti da parte dei soci ha subito una **significativa evoluzione normativa** con l'[articolo 13, D.Lgs. 147/2015](#), che ha modificato l'[articolo 88, Tuir](#),



spostando la disciplina dal [comma 4](#) al [comma 4-bis](#). Secondo l'attuale formulazione normativa infatti: *“La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la società solo per la parte che eccede il relativo valore fiscale del credito.*

Il socio deve comunicare alla società il valore fiscale del credito mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale è assunto pari a zero”.

Tale **dichiarazione sostitutiva** da parte del socio dovrà essere, pertanto, rilasciata all'interno della **comunicazione alla rinuncia** che lo stesso invierà alla **società o con atto separato**.

Sul versante del socio, gli [articoli 94, comma 6](#), e [101, comma 7, Tuir](#), prevedono che l'ammontare della rinuncia al credito si aggiunge al **costo della partecipazione** nei limiti del **valore fiscale del credito oggetto di rinuncia**.

In caso di liquidazione della società, l'[articolo 20-bis, Tuir](#), attraverso il rinvio all'[articolo 47, comma 7](#), stabilisce che l'utile da partecipazione conseguito dal socio è determinato sostanzialmente come **differenza tra**: *“le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci ... costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate”* (costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione che include l'incremento derivante dalla rinuncia ai finanziamenti).

Pertanto, in caso di liquidazione, viene **tassata come reddito di partecipazione** solo l'eventuale **eccedenza tra quanto ricevuto dal socio e il costo fiscale della partecipazione**, che comprende anche il **valore dei finanziamenti** oggetto di rinuncia.

La rinuncia al credito da parte del socio, dal punto di vista civilistico e contabile, costituisce una **prestazione che aumenta il patrimonio della società** ed esprime la volontà di patrimonializzare la stessa, con conseguente aumento del **valore fiscale delle quote sociali**.

Sul punto, è opportuno precisare, infatti, che il **documento contabile Oic 28** esclude categoricamente che la **rinuncia del socio al finanziamento** possa determinare l'iscrizione di una **sopravvenienza attiva**, a prescindere dalle disposizioni contenute nel già citato [articolo 88, Tuir](#).

In caso di **finanziamento soci fruttifero**, la **rinuncia del socio al credito** può riguardare anche gli **interessi maturati, ma non percepiti**.

Di questa situazione si è recentemente occupata la **Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia**, che nella sentenza n. 465 del 13.2.2025, ha accolto il ricorso di una società che aveva richiesto il rimborso delle ritenute sugli **interessi maturati sul finanziamento fruttifero** di un socio a seguito della **rinuncia di quest'ultimo**.

L'accoglimento della richiesta della società si è basata sul recente intervento della Corte di Cassazione che, con la [sentenza n. 16595/2023](#), ha enunciato il **seguente principio di diritto**:



"In tema di imposte sui redditi di capitale – in ragione di quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 94, comma 6, 101, comma 5, t.u.i.r. a seguito delle modifiche di cui all'art. 13 L. 14 settembre 2015, n. 147 – la rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, al credito avente ad oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata, non comporta l'obbligo di sottoporre a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell'art. 26, quinto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d'imposta, avendo le nuove disposizioni rimediato all'asimmetria fiscale o "salto d'imposta" di cui al precedente regime".

In sostanza, la Cassazione ha, dunque, ritenuto che, per effetto delle **modifiche normative intervenute** sulle pertinenti disposizioni del Tuir a partire dall'anno d'imposta 2016, **non sussistono più i presupposti giustificativi della tesi interpretativa dell'incasso giuridico** (più volte sostenuta dall'Agenzia delle entrate per giustificare comunque la tassazione degli interessi e la debenza delle relative ritenute), in quanto **viene meno l'esigenza di prevenire i possibili "salti d'imposta"** che, secondo i giudici di legittimità, il **precedente assetto normativo era in grado di generare.**



VIGILANZA E REVISIONE

Dalla valutazione del rischio alla risposta del revisore: l'attuazione concreta del Risk-Based Approach

di Costantino Magro, Pierluigi Magro



Soluzioni integrate e professionali
per il controllo dei rischi contabili,
fiscali ed economico-finanziari.

Magro Associati
SCOPRI DI PIÙ

Nel processo di revisione contabile, la sola valutazione del rischio non basta. La vera efficacia dell'approccio basato sul rischio si realizza nel momento in cui il revisore traduce tale valutazione in **azioni concrete**, mirate e proporzionate ai rischi individuati. Questo passaggio cruciale – disciplinato dal principio ISA 330 – rappresenta il naturale sviluppo del percorso tracciato dall'ISA 300 (pianificazione della revisione) e dall'ISA 315 (identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi) (si veda “[Pianificazione della revisione legale: dalla strategia generale al risk-based approach](#)”).

L'obiettivo ultimo della revisione, secondo il quadro normativo di riferimento, è duplice: **acquisire una ragionevole sicurezza** che il bilancio d'esercizio, nel suo complesso, non contenga errori significativi, siano essi dovuti a frodi o a comportamenti non intenzionali; **emettere una relazione** che rifletta in modo fedele l'attività svolta e i risultati raggiunti.

Il concetto di **ragionevole sicurezza** implica un livello elevato, ma non assoluto, di affidabilità. Per ottenerlo, il revisore deve raccogliere **elementi probativi sufficienti e appropriati**, che costituiscono la base solida e documentata per formulare il proprio giudizio professionale, così come rappresentato nell'ISA 500.

È in questa fase – quella della risposta ai rischi identificati – che si misura la qualità dell'intervento del revisore: la sua capacità di reagire in modo tempestivo, proporzionato e documentato ai fattori di rischio rilevati, indirizzando le procedure verso le aree di maggiore esposizione e rafforzando la credibilità del processo di revisione.

Coerenza tra valutazione del rischio e risposta del revisore

Uno degli aspetti essenziali del principio ISA 330 è la necessità di assicurare **coerenza logica e operativa** tra la valutazione dei rischi effettuata (ISA 315) e le risposte predisposte dal



revisore. Tale coerenza non è soltanto un criterio metodologico: è una **condizione imprescindibile per garantire l'affidabilità** del giudizio finale e la robustezza degli elementi probativi raccolti. Invero, dopo aver identificato e valutato i rischi di errori significativi – sia a livello di bilancio sia a livello delle singole asserzioni – il revisore è chiamato a definire **risposte specifiche** che riflettano la **gravità del rischio**. Questa risposta non può essere generica o sciolteggiata: deve rappresentare una **traiettoria diretta e verificabile** che colleghi il rischio individuato all'attività svolta. In tal senso, quando viene identificato un **rischio significativo** – ad esempio nell'area dei ricavi – non è metodologicamente corretto limitarsi all'applicazione di **test standardizzati**. Una risposta coerente e proporzionata richiede l'adozione di **procedure sostanziali estese**, l'esecuzione di **verifiche documentali puntuale**, l'analisi delle **condizioni contrattuali**, nonché il **confronto con fonti esterne indipendenti**, come ordini di vendita, documenti di trasporto o conferme bancarie.

Allo stesso modo, la presenza di un **rischio intrinseco elevato** associato a **operazioni complesse** – come nel caso della contabilizzazione di strumenti finanziari o operazioni straordinarie – impone l'integrazione di **competenze specialistiche** e lo svolgimento di **procedure di valutazione approfondite**, mirate a verificare l'appropriatezza delle stime, delle ipotesi sottostanti e dei criteri contabili adottati.

Laddove manchi una chiara corrispondenza tra il rischio individuato e la procedura adottata, si incorre in un **vizio metodologico** che compromette l'intera revisione: non solo si indebolisce la validità degli elementi probativi, ma si espone il revisore a contestazioni in sede di controllo di qualità (si veda “[Sistema di controllo interno della qualità: attività fondamentale per supervisionare la gestione del lavoro](#)“)

La coerenza tra la valutazione del rischio e le risposte del revisore si traduce direttamente nell'estensione e nella natura delle procedure di revisione da pianificare e attuare. Secondo il principio ISA 330, il revisore deve progettare e implementare risposte appropriate ai rischi di errori significativi identificati e valutati in conformità con l'ISA 315. Ciò implica che, in presenza di rischi elevati, il revisore debba aumentare la quantità e la qualità delle prove raccolte, ampliando l'estensione delle procedure e modificando la natura delle verifiche, ad esempio preferendo procedure sostanziali o test più approfonditi.

La traduzione del rischio in azione

Le risposte che il revisore predisponde a seguito della valutazione del rischio costituiscono il fulcro operativo dell'approccio basato sul rischio e rappresentano la naturale evoluzione del lavoro svolto in fase di pianificazione. Il principio ISA 330 impone che tali risposte siano progettate in modo coerente con la natura e l'entità dei rischi identificati, al fine di ottenere elementi probativi sufficienti e appropriati per sostenere il giudizio da esprimere sul bilancio.

Le risposte si articolano su due livelli distinti ma complementari: da un lato, le **risposte**



generali ai rischi di revisione valutati a livello di bilancio, dall'altro le **risposte ai rischi di revisione valutati a livello di asserzioni**.

Le risposte generali sono quelle che il revisore definisce e attua per fronteggiare i rischi che si presentano in modo pervasivo, ovvero che possono influenzare molteplici aree del bilancio o l'impianto contabile nel suo complesso. Questi rischi, pur non riguardando necessariamente singole voci, possono incidere indirettamente sulle asserzioni specifiche: in tali situazioni, il revisore può adottare risposte generali che includono un **maggior livello di supervisione**, **l'impiego di personale più esperto**, o ancora il **rafforzamento dello scetticismo professionale** e **l'ampliamento delle aree soggette a verifica**.

Parallelamente, il revisore è chiamato a definire e svolgere risposte specifiche in relazione ai **rischi valutati a livello di asserzioni**. In questo caso, le risposte si traducono in **procedure di revisione mirate**, la cui natura, tempistica ed estensione devono essere commisurate al rischio identificato. Le procedure possono assumere due forme principali: **procedure di conformità** e **procedure di validità**. Le prime mirano a valutare l'efficacia operativa dei controlli interni rilevanti, nel caso in cui il revisore intenda farvi affidamento. Le seconde, invece, sono procedure sostanziali orientate direttamente alla verifica delle asserzioni contabili, e comprendono attività come ispezioni, conferme esterne, riconciliazioni, analisi dettagliate o osservazioni fisiche.

In entrambi i casi, la selezione delle risposte deve seguire il principio di **proporzionalità**: quanto più elevato è il rischio identificato, tanto più incisive e approfondite dovranno essere le attività di revisione svolte. Inoltre, il revisore deve assicurarsi che esista **coerenza sostanziale** tra la valutazione iniziale e le risposte adottate, e che tale coerenza sia adeguatamente documentata.

Procedure di revisione: l'interazione tra conformità e validità nel sistema delle risposte

Nel processo di risposta ai rischi di errori significativi identificati a livello di asserzioni, il revisore è chiamato a progettare e svolgere **procedure di revisione appropriate** che permettano di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati. In base all'ISA 330, tali procedure sono prevalentemente di due tipologie: **procedure di conformità** e **procedure di validità**.

Le **procedure di conformità** sono adottate quando il revisore intende fare affidamento sull'efficacia operativa dei controlli interni implementati dalla società. In tali casi, è necessario acquisire elementi probativi sufficienti sull'effettivo funzionamento di questi controlli con riferimento a specifiche asserzioni di bilancio. Il loro scopo principale è quello di verificare che i controlli siano stati attuati, mantenuti e abbiano operato efficacemente nel periodo oggetto di revisione, al fine di poter calibrare in modo appropriato la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di validità che verranno successivamente eseguite. La situazione ideale è la presenza di una figura organizzativa di controllo di terzo livello (cd *internal audit*).



Per essere efficaci, le procedure di conformità devono essere mirate e svolte in maniera rigorosa. Tra le attività tipiche vi sono l'**osservazione diretta** dei controlli mentre vengono eseguiti, l'**ispezione della documentazione di supporto** che dimostra l'avvenuta esecuzione del controllo, l'**interrogazione del personale** per comprendere modalità e frequenza dei controlli, e la **riesecuzione del controllo stesso**, in particolare quando si tratta di controlli automatizzati. Queste attività sono generalmente condotte su **campioni rappresentativi di operazioni**, selezionati per verificare la costanza e l'efficacia del controllo nel periodo di riferimento.

Le **procedure di validità**, invece, sono obbligatorie e vengono sempre svolte, indipendentemente dall'esito delle procedure di conformità. Esse servono a ottenere direttamente evidenza sull'attendibilità delle asserzioni contenute nel bilancio, e si configurano come test sostanziali su saldi, transazioni o informative. Tra le procedure più comuni si annoverano ispezioni, conferme esterne, analisi di coerenza, riconciliazioni contabili, verifiche documentali e osservazioni fisiche.

Quando il revisore non intende fare affidamento sul sistema di controllo interno, oppure quando tale sistema è ritenuto inefficace, l'intero lavoro di audit si basa sulle sole procedure di validità, il cui disegno dovrà essere adeguatamente rafforzato in termini di estensione e profondità. In altri casi, l'affiancamento delle due tipologie di procedure consente di ottenere un quadro più solido e completo, soprattutto in presenza di rischi elevati o di aree caratterizzate da complessità operative.

Preme sottolineare che le procedure di conformità non sostituiscono quelle di validità, ma ne supportano la definizione e l'efficacia. L'interazione tra le due tipologie di test deve essere coerente con la strategia di revisione, con i rischi valutati e con la struttura dei controlli aziendali, nel rispetto del principio cardine della revisione: raccogliere evidenze probative di qualità, proporzionate al rischio e adeguatamente documentate (si veda "[Pianificazione della revisione legale: dalla strategia generale al risk-based approach](#)").

Tempistica e tipologie di controlli

La definizione della **tempistica delle procedure di revisione** costituisce una scelta strategica che il revisore deve effettuare tenendo conto della natura e dell'estensione dei rischi identificati, nonché del grado di affidabilità del sistema di controllo interno. Le attività possono essere pianificate **in fase intermedia** dell'esercizio, quando l'ambiente di controllo appare stabile e ben presidiato, oppure essere concentrate **in prossimità della chiusura dell'esercizio**, al fine di acquisire elementi probativi aggiornati e pertinenti. In presenza di rischi elevati o di sistemi di controllo suscettibili di variazioni, è spesso opportuno prevedere **verifiche ricorrenti o scaglionate nel tempo**, così da assicurare una copertura continua e tempestiva delle aree sensibili.

All'interno di questo quadro operativo, assume rilievo quanto previsto dal principio **ISA Italia**



250B, il quale disciplina le responsabilità del revisore in merito alla **verifica della regolare tenuta della contabilità sociale** e della **corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili**, così come richiesto dall'art. 14 del D.Lgs. 39/2010. Questo adempimento, distinto ma complementare rispetto all'espressione del giudizio sul bilancio, deve essere considerato nella pianificazione delle attività di revisione e richiede l'applicazione di **procedure specifiche e mirate**, finalizzate a rilevare eventuali carenze nella registrazione, classificazione e conservazione delle scritture contabili.

In quest'ottica, il revisore è chiamato a strutturare il proprio intervento in modo tale da assicurare anche un presidio efficace sulla qualità e sulla coerenza delle rilevazioni contabili. Ciò implica una valutazione attenta sia della regolarità formale e sostanziale dei registri obbligatori, sia della corrispondenza tra le operazioni contabilizzate e la relativa documentazione giustificativa, con un'attenzione particolare alla tempestività delle registrazioni e alla solidità delle procedure amministrativo-contabili adottate dall'ente. Le verifiche richieste dallo standard ISA 250B devono quindi essere armonizzate con la pianificazione generale dell'attività di revisione, integrandosi nel disegno complessivo delle procedure e costituendone parte integrante e imprescindibile.

Tra le attività di verifica sostanziale più diffuse, assumono particolare rilievo le **verifiche di dettaglio**, che comprendono operazioni quali l'ispezione di documenti e registri, il ricalcolo indipendente di importi e grandezze contabili, nonché le conferme esterne. Ognuna di queste metodologie produce elementi probativi con diversi gradi di attendibilità, e la loro selezione deve rispondere a criteri coerenti con il livello di rischio individuato, l'affidabilità delle fonti informative interne e la disponibilità di evidenze documentali.

Un'attenzione specifica deve essere riservata alle conferme esterne, disciplinate dal principio ISA 505. Queste consistono in richieste indirizzate a soggetti terzi – quali banche, clienti, fornitori, consulenti o legali – finalizzate all'ottenimento diretto di conferme in merito all'esistenza, accuratezza e completezza di saldi o transazioni. Le conferme possono essere di due tipi:

- **positive**, quando si richiede una risposta esplicita anche in assenza di disaccordo;
- **negative**, quando si sollecita una risposta solo qualora il destinatario non concordi con quanto riportato nella richiesta.

Le conferme positive offrono un grado di affidabilità decisamente più elevato, soprattutto in contesti ad alto rischio, ma comportano un maggior impegno operativo in termini di gestione, solleciti e attività di riconciliazione. Le conferme negative, invece, risultano appropriate esclusivamente in situazioni in cui il rischio di errori significativi sia considerato basso, e siano presenti popolazioni ampie, omogenee e ben strutturate, oltre a un'elevata probabilità di risposta.

L'efficacia delle conferme esterne dipende dalla corretta identificazione della popolazione oggetto di verifica e dalla scelta di una metodologia di campionamento idonea. Il revisore è



tenuto a selezionare un campione rappresentativo e significativo, tenendo conto del valore dei saldi, della frequenza delle operazioni, del profilo di rischio e della possibilità di contattare efficacemente i soggetti terzi. Una volta inviate le richieste, è fondamentale monitorare l'andamento delle risposte, inviare solleciti puntuali e, in caso di mancata risposta, attivare procedure alternative quali l'ispezione di fatture, contratti, estratti conto bancari o corrispondenza commerciale.

Nel caso in cui le risposte ricevute evidenzino discrepanze rispetto alle scritture aziendali, il revisore dovrà procedere con accurate riconciliazioni, confrontando i dati contabili con le evidenze disponibili, approfondendo le ragioni del disallineamento ed eventualmente acquisendo ulteriori elementi probativi per chiarire la divergenza, rivedere il campionamento in caso di

Accanto alle verifiche di dettaglio, il revisore può – e in determinati casi deve – avvalersi anche di **procedure di analisi comparativa**. Tali tecniche si basano sull'osservazione di relazioni logiche e andamenti significativi all'interno dei dati contabili e gestionali, con l'obiettivo di individuare scostamenti inattesi, variazioni rilevanti o incongruenze potenzialmente indicative di errori o anomalie.

Queste procedure comprendono:

- l'analisi di indici economico-finanziari, come il turnover delle scorte, il margine operativo lordo o il ciclo di conversione del capitale circolante;
- lo studio di trend storici o stagionali;
- l'impiego di analisi predittive, che confrontano i dati effettivi con quelli attesi, derivanti da budget, benchmark settoriali o serie storiche.

In particolare, un impiego strutturato e consapevole dei **KPI (Key Performance Indicators)** consente al revisore di acquisire una comprensione più profonda delle dinamiche aziendali, rafforzando la capacità di intercettare tempestivamente eventuali segnali di rischio o distorsioni. Indicatori come ROE, ROS, rapporto debito/patrimonio netto, costo medio del lavoro per dipendente o produttività per area operativa, se osservati nel tempo e confrontati con parametri di riferimento esterni, possono infatti rivelare criticità gestionali, segnali di deterioramento o anomalie nella rappresentazione contabile.

L'efficacia delle analisi comparative, come per le altre procedure, dipende in larga misura dalla qualità delle fonti dati, dalla pertinenza degli indicatori selezionati e dalla capacità del revisore di interpretarne i risultati con attenzione al contesto specifico dell'ente, al settore di appartenenza e agli obiettivi strategici perseguiti.

Pare opportuno segnalare che l'analisi degli indicatori assume un ruolo strategico anche nell'ambito della **prevenzione della crisi d'impresa**, contribuendo all'individuazione tempestiva dei **segnali di allerta** previsti dal Codice della Crisi. Questi indicatori, se analizzati con sistematicità e inseriti in un quadro di monitoraggio continuo, possono evidenziare tendenze



pregiudizievoli per la continuità aziendale, quali la progressiva erosione del patrimonio netto, la crescente incidenza dell'indebitamento finanziario, il deterioramento dei flussi di cassa operativi o il calo anomalo della redditività.

Tra i principali **indicatori di allerta** previsti dal CCI si annoverano:

- **patrimonio netto negativo o tendente all'azzeramento;**
- **sostenibilità dei debiti nei sei mesi successivi**, anche in relazione alla capacità dell'impresa di far fronte alle obbligazioni finanziarie e commerciali;
- **squilibri patrimoniali o economico-finanziari**, anche attraverso l'analisi degli indicatori elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDCEC), come:
 - indice di sostenibilità degli oneri finanziari (interessi/passività);
 - indice di adeguatezza patrimoniale (PN/totale attivo);
 - indice di liquidità (attività a breve/debiti a breve);
 - indice di rotazione del magazzino e dei crediti;
 - indice di copertura degli oneri finanziari tramite flussi di cassa.

L'adozione di un sistema di **analisi predittiva tramite KPI** consente, in questo contesto, di intercettare anticipatamente tali segnali e di predisporre misure correttive prima che si concretizzino situazioni di insolvenza. Proprio in virtù di tale funzione, i KPI diventano strumenti chiave per **l'organo di controllo societario**, il quale, ai sensi dell'art. **25-octies del CCI**, ha l'obbligo di attivarsi quando rileva la sussistenza dei presupposti per l'avvio della procedura di composizione negoziata della crisi, segnalando **per iscritto all'organo amministrativo** le criticità riscontrate.

Tale segnalazione:

- deve essere **motivata**,
- deve essere trasmessa con modalità che garantiscano la prova della ricezione,
- e deve indicare un termine – **non superiore a trenta giorni** – entro il quale l'organo amministrativo è tenuto a riferire sulle iniziative intraprese.

Infine, si riportano schematicamente gli ISA oggetto di trattazione:

ISA	Contenuto	Sezione di riferimento
ISA 250B	Disciplina le verifiche relative alla regolare tenuta della Tempistica della contabilità sociale	revisione e obblighi normativi
ISA 300	Definisce la responsabilità del revisore nella pianificazione della revisione, stabilendo la strategia generale e lo sviluppo del piano di revisione.	Pianificazione della revisione, strategia e piano
ISA 315	Tratta l'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi a livello di bilancio e di asserzioni.	Valutazione del rischio e risk assessment
ISA 330	Stabilisce le risposte del revisore ai rischi identificati e	Risposte ai rischi di



valutati, con particolare attenzione alle procedure da revisione attuare.

ISA 505 Regola l'uso delle conferme esterne come procedura di Conferme esterne e revisione per ottenere elementi probativi da fonti verifiche di dettaglio indipendenti.